

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Reggio Emilia, li 13/12/2018

CIRCOLARE N. 43/2018

Scadenza Adempimento

Oggetto: Interventi di recupero edilizio e nuova comunicazione all'Enea

A decorrere dal 2018 i contribuenti che hanno realizzato interventi di recupero edilizio e/o di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo antisismico e/o di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare, sono tenuti ad una nuova comunicazione nei confronti dell'Enea, laddove dall'intervento consegue anche un miglioramento energetico.

Infatti, l'articolo 1, comma 3, L. 205/2017 (c.d. "Legge di Stabilità 2018") ha integrato – con decorrenza dal 1° gennaio 2018 – l'articolo 16 D.L. 63/2013, introducendo l'obbligo di trasmettere telematicamente alcuni dati nei confronti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, nell'ambito di una comunicazione diversa da quella finora conosciuta, che era relativa esclusivamente agli interventi di risparmio e/o riqualificazione energetica.

Giova preliminarmente ricordare che il richiamato articolo 16 reca disposizioni:

- in tema di proroga del potenziamento al 50% (rispetto all'ordinaria aliquota del 36%) e su 96.000 euro (rispetto all'ordinario plafond di 48.000 euro) delle detrazioni Irpef per ristrutturazioni edilizie di cui all'articolo 16-bis Tuir (comma 1);
- in tema di detrazioni fiscali Irpef/Ires per gli interventi antisismici (commi da 1-bis a 1-septies);
- in tema di detrazioni Irpef per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, effettuati in connessione con l'esecuzione di

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
www.sgbstudio.it

interventi di recupero edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017 (comma 2).

Con l'introduzione del comma 2-bis nel testo dell'articolo 16 D.L. 63/2013, avvenuta ad opera della citata Legge di Stabilità 2018, viene previsto che "(...) al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Enea le informazioni sugli interventi effettuati (...)".

Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2018, gli interventi di cui alla norma in questione (ristrutturazione edilizia, interventi antisismici e bonus mobili/arredi) dovranno essere oggetto di comunicazione all'Enea, laddove dagli stessi consegua un risparmio energetico.

La nuova comunicazione, dunque, non riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia per cui spetta la detrazione IRPEF del 50% di cui all'articolo 16-bis Tuir, ma solo quelli che comportano un risparmio energetico.

I soggetti interessati potranno inviare i dati relativi ai citati interventi sul sito Internet <http://ristrutturazioni2018.enea.it>.

Secondo le indicazioni fornite dall'Enea sul proprio sito web ufficiale, la comunicazione in esame dovrà riguardare:

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
Strutture edilizie	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi	Riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
<p align="center">Impianti tecnologici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto; • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; • microcogeneratori (Pe<50kWe); • scaldacqua a pompa di calore; • generatori di calore a biomassa; • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; • installazione di impianti fotovoltaici.
<p>Elettrodomestici di classe A / A+ (solo se collegati ad un intervento di recupero edilizio dal 1/1/2017 per i quali si intende usufruire del "bonus mobili")</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Forni • Frigoriferi • Lavastoviglie • Piani cottura elettrici • Lavasciuga • Lavatrici

Come si può vedere, si tratta di interventi che possono fruire dell'agevolazione tributaria per il risparmio energetico di cui all'articolo 1, c. 344-347, L. 296/2006 ma che, a determinate condizioni, possono essere ammessi anche all'agevolazione fiscale per ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis Tuir).

Si pensi, ad esempio, alla sostituzione dei serramenti esterni che sono ammessi sia al beneficio fiscale del risparmio energetico che alla detrazione per ristrutturazioni edilizie se effettuati nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria. Laddove il contribuente opti per quest'ultima tipologia di detrazione, l'intervento – in quanto meritevole anche sotto il profilo del risparmio energetico – dovrà essere oggetto di trasmissione telematica nella nuova comunicazione all'Enea. Resta in ogni caso fermo il principio in base al quale, per il medesimo intervento, non si potrà fruire di entrambe le agevolazioni (ristrutturazione/energetico).

La compilazione della comunicazione all'Enea richiede, a seconda della tipologia di intervento, una serie di dati tecnici che devono essere forniti dal costruttore dell'impianto (relativamente alle caldaie, ai condizionatori, agli infissi, etc.) e, in altri casi, (riscaldamento a pavimento, cappotto dell'edificio, etc.), dal tecnico responsabile dei lavori.

Si rende quindi necessario il loro diretto coinvolgimento nella predisposizione della pratica telematica.

Con riferimento alle tempistiche per l'invio va evidenziato che, per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) sia compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (incluso), il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 (in questo caso, quindi, la comunicazione andrà trasmessa all'Enea entro il 19 febbraio 2019).

Invece, per i lavori ultimati successivamente al 21 novembre 2018 e, in generale, a regime, l'invio dovrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

COMUNICAZIONE ENEA (http://ristrutturazioni2018.enea.it)	
Data fine lavori/collaudo	Termine presentazione comunicazione all'Enea
Fino al 31.12.2017	Non richiesta
Dall'1.1.2018 al 21.11.2018	Entro il 19.2.2019
Dal 22.11.2018	90 giorni dalla fine lavori/collaudo

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti